SCHEMA DI CONTRATTO

REP. N. xxxxx REGISTRO ATTI PUBBLICI DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO

REPUBBLICA ITALIANA

OGGETTO: **AFFIDAMENTO SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO.**

CIG_____

Questo giorno xxxx nel mese di xxxxxx dell'anno duemilaventidue (xxx/xx/2022), presso la Sede Municipale in MONTALTO UFFUGO, avanti a me, Dott.ssa Maria Luisa Mercuri , Segretario Generale del Comune di MONTALTO UFFUGO, senza assistenza di testimoni, sono personalmente comparsi i Sig.ri:

1) *Dott. Carmine Palumbo,* il quale interviene al presente atto in qualità di Responsabile del Settore Entrate Comunali, Tributi, incaricato con Decreto Sindacale n. ** del **** Pg. ****, legittimato a stipulare in nome e per conto dell'Ente ai sensi degli artt. 107 e 109 del T.U. n. 267 del 18/08/2000 ed in esecuzione della determinazione di aggiudicazione n. xxxx del xxxxx (di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Ente»);

2) *(inserire: nome, cognome, dati anagrafici e c.f. del legale rappresentante o Procuratore*) domiciliato per la carica presso la sede legale della Società di cui oltre, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente/Legale Rappresentante (*o procuratore i cui poteri di firma risultano dalla visura camerale conservata in atti/altro)*, di *(dati impresa: con sede legale in xxxx, Via xxxx, Cap xxxx – C.F. e P. Iva xxxx, n. REA: xxxx)*, (nel presente atto denominato anche semplicemente "Appaltatore");

Essi comparenti, entrambi cittadini italiani, della cui identità personale io Ufficiale Rogante mi sono accertato a mezzo della documentazione di rito, con questo atto ricevuto in modalità informatica, premettono quanto segue:

PREMESSO CHE

a) con Determinazione a contrarre del Servizio Tributi ed entrate comunali n. xx del xx, l'Ente ha indetto, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (di seguito denominato Codice) una procedura aperta per l'affidamento dei SERVIZI DI GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO CIG: _____;

b) con la medesima Determinazione di cui sopra, sono stati approvati la procedura di affidamento da esperirsi mediante piattaforma telematica TRASPARE della Centrale Unica di Committenza Trasparenza, il criterio di aggiudicazione, l'importo a base d'asta, lo schema del bando e del relativo disciplinare di gara, gli allegati, oltre al progetto d'appalto comprensivo del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale;

c) con Determinazione Servizio Tributi ed entrate comunali n. xxxx del XXXX si è disposta l'aggiudicazione del servizio in oggetto *all'impresa/cooperativa* XXXXXXXX, con sede legale in xxxxxxxx, C. F. e P. Iva xxxxx, come sopra meglio individuata;

d) è stato acquisito on line il DURC dell'Appaltatore in merito agli adempimenti contributivi ed assicurativi e conservato agli atti dell'Ufficio (scadenza certificato xxxxx);

e) l'Appaltatore non incorre in alcuno dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 e seguenti del Codice, è in possesso dei requisiti speciali ai sensi dell'art. 83 del Codice come meglio declinati del disciplinare di gara;

f) come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto per l'attività in oggetto non sussiste la necessità della redazione del DUVRI previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008;

g) che è stata acquisita - tramite BDNA - informativa antimafia, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs n. 159/2011 e s.m.i.

OPPURE

Vista la richiesta inviata da codesto Ente in data *** al n. *** di prot., alla Prefettura competente mediante la Banca Dati Nazionale Antimafia;

Dato atto che alla data odierna non risulta pervenuta alcuna risposta alla richiesta sopra effettuata e sono decorsi i termini di cui all'art. 92, comma 2, primo periodo del D.Lgs. 159/2011;

Rilevato che ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 l'Amministrazione può procedere alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia purché lo stesso sia sottoposto a condizione risolutiva qualora emerga l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite;

Preso atto infine che ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

h) i documenti sopra indicati sono conservati agli atti dell'Ente.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra costituite,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 - AFFIDAMENTO E OGGETTO DEL CONTRATTO

1. 1.Il dott. Carmine Palumbo, in nome e per conto del Comune di Montalto Uffugo, affida a xxxxxx con sede legale in xxx, Via xxx C.F. e P. Iva xxxxx, come sopra individuata e che, in persona del Legale Rappresentante (Procuratore), Sig. xxxx, dichiara di accettare, il Contratto d'appalto per l'affidamento dei servizi **DI GESTIONE ORDINARIA, RISCOSSIONE E DI ACCERTAMENTO DELL'EVASIONE DELLE ENTRATE DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO, PER LA DURATA DI ANNI CINQUE CON OPZIONE DI RINNOVO PER UN ALTRO ANNO CIG: _____**.

1.2. Il Capitolato Speciale d'Appalto regolamenta dettagliatamente le caratteristiche generali dei servizi sopra menzionati, dando una specifica e minuziosa descrizione delle attività che dovranno essere garantite e, inoltre, stabilisce che le stesse dovranno svolgersi negli spazi indicati dall'Ente.

1.3. Si precisa infatti che il servizio dovrà essere svolto presso i locali messi a disposizione dal Comune di Montalto Uffugo come verranno in seguito individuati.

1.4. Le prestazioni contenute nel Capitolato Speciale si intendono integrate dal contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

ART. 2 - NORME REGOLATRICI

2.1. Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta economica, l'offerta tecnica, il progetto d'appalto ed il "Capitolato speciale d'oneri" che le Parti dichiarano di ben conoscere per averli firmati a parte.

2.2. L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, dalla seguente normativa:

- disposizioni del Codice dei Contratti e, in generale, norme applicabili ai contratti della Pubblica Amministrazione;
- Codice Civile e altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- Regolamenti comunali eventualmente vigenti e regolanti la materia oggetto del presente contratto;
- Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Montalto Uffugo;
- altre eventuali norme che dovessero essere emanate nel periodo di vigenza del presente appalto.

2.3. Le clausole del contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in Leggi o Regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente.

2.4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Ente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'Appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'Appaltatore ed accettate e valutate dall'Ente, ivi incluse le offerte tecnica ed economica prodotte dall'Appaltatore medesimo.

2.5. Il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale disciplina dettagliatamente la normativa applicabile al presente contratto d'appalto.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

3.1. La durata del Contratto è fissata in anni 5 (*leggasi anni cinque*) decorrente dal _____, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2. L'Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rinnovare il contratto medesimo di ulteriori anni 1 (*leggasi anni uno*).

3.3. L'Ente, inoltre, ai sensi dell'art. 106 co. 11 del Codice, si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente fino ad un massimo di 6 mesi. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Ente.

ART. 4 - IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI

4.1. L'importo contrattuale, per lo svolgimento delle prestazioni relative ai servizi di cui trattasi, è fissato per la durata di 5 (CINQUE) anni in Euro xxxxxx (xxxxxxxxxxx/xx euro), oltre IVA di legge così come derivante dalla procedura di gara.

4.2 L'importo di cui sopra non è comprensivo del rimborso delle spese di notifica.
4.3. Il corrispettivo dell'appalto potrà essere modificato e/o aggiornato solo in base a quanto previsto nell'art. 19 e del Capitolato Speciale d'Appalto e nell'art. 3.3 del disciplinare di gara.

4.4. La fatturazione dovrà avere cadenza mensile e dovrà avvenire nelle modalità descritte all'art. 5 del Capitolato Speciale.

ART. 5 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

5.1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

5.2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

5.3. L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, co. 8, secondo periodo della L. n. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

5.4 L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

5.5 L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Autorità e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cosenza.

5.6 L'Ente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge sopra citata.

5.7 In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 6 - SUBAPPALTO E SUB-CONTRATTO

6.1. *(se richiesto)* L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle attività oggetto del presente contratto come segue: *XXXXXXXX (inserire attività e percentuali).*

(Ove non richiesto) L'Appaltatore, in conformità a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto a terzi l'esecuzione di parte delle attività oggetto del presente contratto.

6.2. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicherà la disciplina prevista dall'art. 105 del Codice richiamata dall'art. 8 del Disciplinare di gara.

ARTICOLO 7 - CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

7.1. Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute oltre che nel presente contratto, anche nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara. Per le prestazioni contrattuali dovute, l'Appaltatore si obbliga, altresì, *(se del caso: ad avvalersi esclusivamente di risorse di personale aventi le caratteristiche professionali indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e come meglio declinate nell'offerta tecnica).*

7.2. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza. In merito a quanto sopra, l'Ente si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

7.3. L'Appaltatore si impegna, altresì, a garantire la continuità del servizio

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

8.1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

8.2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti *(se Cooperativa anche nei confronti dei Soci)* occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

8.3. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

8.4. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

8.5. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), l'Ente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Ente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compresi eventuali subappaltatori, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

8.6. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,

detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105, comma 13, del Codice.

8.7. Il presente articolo è integrato, altresì, con quanto disposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 9 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO U.E. 679/2016 E NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

9.1. Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 ed, in generale, dalle normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

9.2 In esecuzione del presente contratto, l'Appaltatore effettua il trattamento di dati personali di titolarità dell'Ente.

9.3. In virtù di tale trattamento, le Parti stipulano l'accordo allegato al presente contratto al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 (di seguito, anche "GDPR") e da ogni altra normativa applicabile.

9.4. L'appaltatore è, pertanto, designato dal COMUNE DI MONTALTO UFFUGO quale Responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del Regolamento, per il trattamento denominato "affidamento servizi di gestione ordinaria, riscossione e di accertamento dell'evasione delle entrate del comune di Montalto Uffugo, per la durata di anni cinque con opzione di rinnovo per un altro anno" e si obbliga a dare esecuzione al contratto suindicato.

9.5. Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

ARTICOLO 10 - SICUREZZA E RISERVATEZZA

10.1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione.

10.2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto.

10.3. L'obbligo di cui ai commi 11.1 e 11.2 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

10.4. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui ai punti 1, 2 e 3 e risponde nei confronti della Committente per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

10.5. L'Appaltatore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato.

10.6. In caso di inosservanza degli obblighi descritti nei commi da 11.1 a 11.5, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

10.7. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'Appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Amministrazione delle modalità e dei contenuti di detta citazione.

10.8. Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

10.9. L'Appaltatore non potrà conservare copia di dati e programmi della Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione

ART. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

11.1. A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa è resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Ente come segue: polizza xxxxxx n. xxxxxx rilasciata da xxxxx di Euro xxxxx emessa in data xxxxxx.

11.2. La garanzia di cui sopra ha (o non ha) beneficiato delle riduzioni previste dal precitato art. 103 del Codice dei contratti.

ART. 12 - RECESSO

12.1. L'Ente ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno trenta giorni, da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, alle condizioni indicate nell'art. 19 del Capitolato Speciale d'Appalto.

ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

13.1. Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

ART. 14 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

14.1 La risoluzione per inadempimento e per decadenza dei requisiti è regolamentata dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e dall'art. 19 del Capitolato speciale d'oneri.

ART. 15 - PENALI

15.1 Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all'art. 18 del Capitolato speciale.

ART. 16 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

16.1 Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del presente Contratto di Appalto secondo le modalità indicate nell'art. 19 del Capitolato Speciale, oltre che nei casi previsti dalla normativa di riferimento DM 89/2000.

ART. 17 - MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

17.1. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del Codice.

17.2. L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Ente, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri nelle modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.

17.3. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dal RUP.

ART. 18 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

18.1. L'Ente nominerà il Direttore dell'Esecuzione del Contratto preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

18.2. Salvo diverse disposizioni, l'Ente, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'Esecuzione del contratto, i cui compiti sono dettagliati nella normativa di riferimento.

ART.19 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI A CARICO DELL'APPALTATORE

21.1 Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.

ART. 20 - CODICE DI COMPORTAMENTO

20.1 L'Aggiudicatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale del Codice di Comportamento, adottato ai sensi dell'art. 2, comma 3, D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/01 n. 165" e approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 26/01/21 e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinchè gli impegni in esso indicati siano osservati da tutti i dipendenti e collaboratori, oltre che dai subappaltatori, nell'esercizio dei compiti loro assegnati.

ART. 21 - FORO COMPETENTE

21.1 Per tutte le controversie dipendenti dal presente contratto è competente, in via esclusiva, il Foro di Cosenza.

ART. 22 - STIPULA DEL CONTRATTO – SPESE CONTRATTUALI

22.1 Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, inerenti, conseguenti e occorrenti per l'esecuzione e gestione del contratto - sono a totale carico dell'Operatore economico senza diritto di rivalsa; nei riguardi dell'I.V.A. verranno applicate le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni.

22.2. Ai fini della tassa di registro, trattandosi di prestazione di servizi soggetta ad I.V.A., le Parti chiedono la registrazione del presente atto a tassa fissa, ai sensi dell'articolo 40, del D.P.R. n. 131/1986, per contro l'atto è soggetto/esonerato dal pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. xxxxxx.

ART. 23 - NORME DI CHIUSURA E FIRME

23.1. L'Appaltatore, ai fini della "trasparenza", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti dell'Amministrazione che hanno

esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

23.2. Richiesto io Segretario Generale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n. XXX pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno ritenuto conforme alla loro volontà, ed a conferma di ciò lo sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge notarile, nella apposizione della loro firma digitale, verificata nella sua regolarità ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.

Per il COMUNE DI MONTALTO UFFUGO: Resposnabile del Settore **** **** (firma digitale)

Per/ ****, Il **** (firma digitale)

IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE DI MONTALTO UFFUGO:

Mercuri dr.ssa Maria Luisa (firma digitale)